

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLLEONI, PAVAN, VALSECCHI, SCHIRATTI, CIBOTTO, SCALIA, CASATI,
ZANIBELLI, CENGARLE, AZIMONTI, TOROS, GITTI, SABATINI, SINESIO,
BIANCHI GERARDO, STORTI**

Presentata il 22 giugno 1961

Integrazione della Commissione di mercato istituita con l'articolo 7
della legge 25 marzo 1959, n. 125

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 25 marzo 1959, n. 125, contenente norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, troverà migliore attuazione se tra i componenti della Commissione di mercato istituita dall'articolo 7, saranno compresi i rappresentanti dei venditori ambulanti, che costituiscono una non trascurabile aliquota di operatori economici.

Per tale ragione e dal momento che questi ultimi, insieme con i dettaglianti, costituiscono la categoria più interessata alla riduzione dei costi, si propone con la presente che l'articolo 7 della legge 25 marzo 1959, n. 125, sia modificato nel senso di far comprendere tra i membri costituenti la Commissione di mercato anche tre rappresentanti dei venditori ambulanti, segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

All'articolo 7, primo comma, della legge 25 marzo 1959, n. 125, è aggiunto il seguente numero:

« 13°) tre rappresentanti dei venditori ambulanti segnalati dalle Organizzazioni sindacali di categoria ».